

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 248 del 13 luglio 2021)

1. A pagina 41, articolo 1, punto 22, lettera a), che modifica l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) 767/2008:

anziché: «Qualora l'identità del titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno non possa essere verificata mediante le impronte digitali, le autorità competenti possono anche eseguire la verifica con l'immagine del volto.»

leggasi: «Qualora l'identità del titolare del visto non possa essere verificata mediante le impronte digitali, le autorità competenti possono anche eseguire la verifica con l'immagine del volto.»

2. A pagina 46, articolo 1, punto 26, che inserisce il nuovo articolo 22 ter, paragrafo 16, del regolamento (CE) 767/2008:

anziché: «16. Per le misure conseguenti ai riscontri positivi a norma del paragrafo 3, lettere e) o f), o lettera g), punto ii), del presente articolo da parte delle autorità designate per il VIS, l'articolo 9 *octies* si applica di conseguenza. Il riferimento all'autorità centrale competente per i visti si intende fatto all'autorità competente per i visti o per l'immigrazione responsabile in materia di visti per soggiorni di lunga durata o di permessi di soggiorno.»

leggasi: «16. Per le misure conseguenti ai riscontri positivi a norma del paragrafo 3, lettera a), punto iv) o lettere e) o f), o lettera g), punto ii), del presente articolo da parte delle autorità designate per il VIS, l'articolo 9 *octies* si applica di conseguenza. Il riferimento all'autorità centrale competente per i visti si intende fatto all'autorità competente per i visti o per l'immigrazione responsabile in materia di visti per soggiorni di lunga durata o di permessi di soggiorno.»

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 71 del 9 settembre 2021)

23CE2541

